REGOLAMENTO (CE) N. 1525/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 3016/95 recante apertura, per il 1996, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 e 0204

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'allegato XIIIa dell'accordo europeo con la Bulgaria [2] stabilisce le quantità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine che possono essere importate in regime preferenziale nell'ambito di contingenti tariffari; che detti contingenti sono stati aperti, per il 1996, dal regolamento (CE) n. 3016/95 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1225/96 [4];

considerando che l'accordo europeo autorizza altresì la Bulgaria a convertire una quantità limitata di esportazioni di animali vivi in quantitativi corrispondenti di carni; che la Bulgaria ha chiesto alla Comunità di poter convertire 1 000 tonnellate di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, esportabili verso la Comunità nel 1996, in 1 000 tonnellate di carni; che tale conversione riguarda soltanto una minima parte dei quantitativi di quei prodotti originari della Bulgaria che possono essere introdotti nella Comunità nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari e può essere quindi accettata;

considerando che, di conseguenza, è necessario adattare i quantitativi fissati per la Bulgaria nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3016/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 3016/95, la quantità di animali vivi prevista per la Bulgaria è sostituita da «1 123» e la quantità di carni corrispondente allo stesso paese è sostituita da «2 640».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
[2] GU n. L 358 del 31. 12. 1994, pag. 3.
[3] GU n. L 314 del 28. 12. 1995, pag. 35.
[4] GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 71.